



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – decisione di primo grado -termine per la pronuncia della – art. 110, comma 1, CGS - perentorietà – sospensione Covid – irrilevanza

## **Descrizione**

L'art. 110, comma 1, CGS dichiarare che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”. Al riguardo non vale la giustificazione della difficoltà ad accedere ai luoghi al termine del periodo di sospensione per COVID perché essa è riconducibile all'inefficienza dell'apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di amministrazione proseguire l'attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 21/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

De Zotti

## **Riferimenti normativi**

art. 110, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 021 CFA del 24 settembre 2020 (Fulvio Gismondi - ASD Grifone Monteverde/Procura Federale Interregionale)**